



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della prima sezione civile del Tribunale di Udine, dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 297/13 del R.A.C.C. in data 18.10.13, iniziata con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo promosso

da

- **A**, elettivamente domiciliata in Udine, presso e nello studio dell'avv. , che la rappresenta e difende in giudizio, unitamente all'avv. , come da mandato a margine dell'atto di citazione

OPPONENTE

CONTRO

- **AVV. B**, in proprio ex art. 86 c.p.c.

OPPOSTO

avente per oggetto: responsabilità professionale

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 281 *sexies* c.p.c.

OSSERVATO CHE

Con ricorso monitorio, depositato presso la Cancelleria di questo Tribunale in data 10 ottobre 2012, l'avvocato B esponeva di essere creditore nei confronti di A della somma di euro 7.661,42 per

prestazioni professionali svolte in favore della stessa nella causa RG n. 4243/07 davanti al Tribunale di Udine.

A sostegno della propria domanda il ricorrente depositava la parcella opinata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di .

Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, emetteva il decreto ingiuntivo numero 2473/12, avverso il quale l'ingiunta proponeva rituale e tempestiva opposizione, con contestuale domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni.

L'opponente esponeva che, nel luglio 2007, C aveva convenuto in giudizio tutti i titolari di diritti reali immobiliari sui beni inclusi nel condominio sito in , frazione , via ossia i signori A, D, E e F.

C chiedeva, infatti, la reintegra nel possesso della servitù di transito attraverso una porzione di fondo comune condominiale ai sensi dell'articolo 703 c.p.c..

Il condomino D, che aveva ideato ed eseguito occultamente le opere che precludevano il transito, poiché unico interessato a quella breve porzione di fondo, aveva contattato tutti i restanti condomini, manifestando l'intenzione di resistere alla domanda in sede giudiziale, reputando infondata la pretesa di C.

D, per convincere la A ad affiancarlo nell'opposizione, aveva dichiarato di assumersi ogni onere che fosse derivato dal contenzioso pendente. La A, benché del tutto disinteressata alla vicenda, spinta dalle insistenze di D, aveva sottoscritto nel giardino condominiale la procura che lo stesso D le aveva esibito, dopo averle comunicato di aver già incaricato della difesa il suo legale di fiducia.

Era stato, poi, D a consegnare il mandato sottoscritto dalla A all'avvocato B, che lo aveva apposto a fianco della memoria di costituzione.

L'attrice opponente rimarcava di non aver mai conosciuto l'avvocato B e di non aver mai conferito con lui né personalmente, né telefonicamente, né di aver mai ricevuto dallo stesso alcuna informazione sul giudizio in corso, sulla sua durata, le sue fasi, i costi ed i rischi.

Anche i pagamenti delle anticipazioni erano stati eseguiti solo da D. L'avv. B non aveva mai comunicato all'attrice che la fase sommaria del giudizio possessorio era terminata con un provvedimento ad essa sfavorevole e che, quindi, i condomini erano stati condannati a rimuovere i manufatti che impedivano il transito. Nell'inerzia dei condomini C aveva promosso ricorso per l'attuazione della misura cautelare ed anche in questo procedimento si era costituito l'avvocato B, avvalendosi della procura già rilasciata per resistere alle pretese di C.

L'avv. B aveva, poi, depositato istanza per la prosecuzione del procedimento nella fase a cognizione piena.

In data 2 dicembre 2009, però, l'avvocato B aveva depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Udine una dichiarazione di rinuncia al mandato e non aveva partecipato alla successiva udienza del 15 dicembre 2009.

In quella sede D e A erano stati dichiarati decaduti dal diritto di assumere gli ultimi due testi indicati.

Invero l'avvocato B non aveva comunicato ai propri clienti di aver rinunciato al mandato, sicchè essi non avevano provveduto alla sua sostituzione.

In seguito la A aveva attribuito all'avvocato G l'incarico di proseguire nella difesa.

Il processo era stato, quindi, definito con la sentenza numero 740 del 2010, con la quale era stato confermato il provvedimento

interdittale e condannati i resistenti al pagamento delle spese in favore del ricorrente, per euro 9350 oltre Iva e cassa.

La A si era, quindi, vista costretta a versare al creditore la somma complessiva di euro 12.750, che non aveva potuto ripetere per l'intero e neppure pro quota da D, essendo il medesimo nullatenente.

La difesa dell'opponente eccepiva la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, essendo la stessa stata eseguita non presso la residenza della A, bensì all'indirizzo della propria madre.

Eccepiva, inoltre, che nessun rapporto contrattuale era mai intercorso fra la A e l'avv. B: il rapporto negoziale infatti aveva visto coinvolti esclusivamente il professionista ed il signor D.

L'opponente, poi, eccepiva che, in ogni caso, l'opposto doveva ritenersi inadempiente rispetto le obbligazioni assunte con il contratto d'opera professionale, avendo violato il dovere di informazione del cliente circa gli sviluppi del procedimento, precludendo così alla A una compiuta valutazione circa l'effettiva opportunità di prosecuzione del giudizio ed avendo, comunque, errato nelle scelte processuali.

Non vi era, infatti, alcuna chance di successo nel resistere al procedimento possessorio promosso da C.

L'avv. B aveva, inoltre, tardivamente richiesto l'assunzione delle prove testimoniali, che infatti non erano state ammesse e successivamente aveva disertato, senza alcuna giustificazione, l'udienza deputata all'assunzione di due testimoni.

L'opponente eccepiva anche la violazione della prescrizione di cui all'articolo 2237 ultimo comma c.c., avendo l'avvocato esercitato il recesso con modalità chiaramente pregiudizievoli per la sua assistita.

In subordine rimarcava che il rapporto tra le parti si era interrotto su iniziativa dello stesso professionista, sicché, ai sensi dell'articolo 2237 secondo comma c.c., al medesimo spettava unicamente il rimborso delle spese sostenute, spese che venivano comunque contestate in quanto prive delle idonee pezze giustificative.

In via riconvenzionale l'opponente chiedeva la rifusione dell'importo pari ad euro 12.750 che la stessa aveva dovuto pagare in favore di C, nonché degli oneri connessi alla necessità di stipulare un contratto di finanziamento per procurarsi questa somma.

Si costituiva in giudizio l'avvocato opposto, eccependo che la notifica aveva comunque raggiunto il suo scopo, sicché la nullità doveva reputarsi comunque sanata.

L'opposto aggiungeva che, ai fini della decisione, era del tutto irrilevante che la A avesse concordato con D che le spese relative alla vertenza possessoria sarebbero rimaste comunque a carico solo di quest'ultimo.

L'avvocato B era rimasto del tutto estraneo a questo accordo. L'opposto sottolineava che D gli aveva esclusivamente riferito di agire anche quale *nuncius* della A per tutto ciò che concerneva l'andamento della vertenza giudiziale.

L'attrice, dal canto suo, aveva sottoscritto e rilasciato regolare mandato, onde non poteva dubitarsi che il contratto di prestazione d'opera professionale fosse stato concluso e che, quindi, l'opposto avesse titolo per pretendere dalla stessa il pagamento delle proprie competenze.

Quanto, poi, alle contestazioni circa la negligenza del professionista nell'informare l'opponente sull'andamento del processo, la stessa A aveva dato atto del fatto di essere completamente disinteressata alla vertenza e di aver sottoscritto il mandato solo per compiacere D

e che era esclusivamente quest'ultimo a tenere i rapporti con il legale.

La scelta di resistere nel procedimento per l'attuazione dell'interdetto possessorio non poteva ritenersi temeraria, alla luce del fatto che D aveva confermato l'esistenza di testimoni in grado di riferire fatti idonei a comprovare la bontà della versione della vicenda proposta da quest'ultimo.

La contestazione di aver tardivamente richiesto l'ammissione delle prove nel procedimento di merito era del tutto infondata e giustificata dall'assenza dell'avvocato all'udienza del 15 dicembre 2009 poiché il rapporto contrattuale fra le parti si era già risolto da oltre un mese in virtù di revoca del mandato comunicata da D.

Quanto alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, l'opposto sottolineava che il risarcimento dei danni da responsabilità professionale presupponeva, oltre alla prova della colpa grave, anche l'indicazione di quella diversa condotta che il professionista avrebbe dovuto tenere affinché il cliente non subisse il danno che affermava di aver patito.

Anche sotto tale profilo la domanda attorea doveva ritenersi non solo infondata, ma anche inammissibile per genericità.

Verificata la regolare costituzione delle parti ed assegnati i termini per la modifica o la precisazione delle domande e per le richieste di prova, la causa era istruita, con l'acquisizione dei documenti offerti dalle parti, apparendo superflue le prove orali dedotte dalle parti.

Esperito un tentativo di conciliazione, che non dava esito positivo, all'udienza del 06.12.13 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in epigrafe ed il Giudice istruttore invitava alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.

Esaurita la discussione il giudice si pronunciava, dando lettura del

dispositivo e della motivazione della sentenza.

Occorre, in primo luogo, esaminare la questione concernente la nullità della notifica del decreto ingiuntivo.

Detta nullità appare sanata dall'opposizione tempestivamente proposta dalla A, che ha avuto conoscenza del provvedimento monitorio nonostante lo stesso le sia stato notificato presso la residenza della madre ed ha svolto contro il medesimo le proprie contestazioni.

Passando ad esaminare il merito della vertenza, reputa questo Giudice che l'opposizione sia fondata e debba, pertanto, trovare accoglimento.

La A ha contestato l'esistenza del rapporto professionale intercorso con l'opposto, sostenendo di non averlo mai visto, né di aver mai avuto contatti con il medesimo.

L'opponente, tuttavia, ha ammesso di aver sottoscritto il mandato alle liti con il quale la stessa A conferiva all'avv. B il potere di rappresentarla e difenderla in giudizio. L'autenticità di tale sottoscrizione non è stata disconosciuta.

Non vi è dubbio, quindi, che con la sottoscrizione di quel mandato si sia perfezionato fra le parti un contratto d'opera professionale.

L'opponente ha, tuttavia, eccepito, in subordine, che il compenso richiesto in via monitoria non sarebbe dovuto, essendosi il professionista reso gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte.

In particolare la A ha lamentato che l'avv. B non l'avrebbe mai informata dei rischi e delle conseguenze negative che ad essa potevano derivare resistendo alla domanda possessoria proposta da C; che l'avv. B aveva poi autonomamente deciso di resistere nel procedimento di attuazione dell'interdetto possessorio e di attivarsi

per la prosecuzione del procedimento possessorio nella sua fase di merito, nonostante l'esito negativo della fase cautelare; che aveva ommesso di depositare tempestivamente le memorie istruttorie; che non le aveva comunicato di aver rinunciato al mandato e non si era presentato in udienza, così facendo decadere la A dall'assunzione dei testi che per quella udienza avrebbe dovuto essere intimati ed assunti.

L'avv B ha dato atto che effettivamente non vi erano mai stati contatti con la A in quanto nello svolgimento del rapporto professionale egli aveva avuto come interlocutore unicamente il D, il quale si era sempre presentato anche quale nuncius della A.

Occorre rammentare che la giurisprudenza di legittimità in materia è assolutamente consolidata nell'affermare che l'avvocato, nell'adempimento della propria prestazione professionale, è tenuto ad informare il cliente sulle conseguenze del compimento o del mancato compimento degli atti del processo, e, se del caso, a sollecitarlo nel compimento di essi ovvero, sussistendo le condizioni, a dissuaderlo della loro esecuzione (cfr. Cass. sent. n. 24544/09).

In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, l'intempestiva indicazione al giudice delle prove indispensabili per l'accoglimento della domanda costituisce, di per sé, manifestazione di negligenza del difensore, salvo che egli dimostri di non aver potuto adempiere per fatto a lui non imputabile o di avere svolto tutte le attività che, nella particolare contingenza, gli potevano essere ragionevolmente richieste, tenuto conto, in ogni caso, che rientra nei suoi doveri di diligenza professionale non solo la consapevolezza che la mancata prova degli elementi costitutivi della domanda espone il cliente alla soccombenza, ma anche che il cliente, normalmente, non è in grado

di valutare regole e tempi del processo, né gli elementi che debbano essere sottoposti alla cognizione del giudice, così da rendere necessario che egli, per l'appunto, sia indirizzato e guidato dal difensore, il quale deve fornirgli tutte le informazioni necessarie, pure al fine di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale.

Nella fattispecie concreta in esame risulta documentalmente provato che l'avv. B ha ricevuto il mandato da D e dalla A, mentre non è in alcun modo provato (né l'avv. B ha chiesto di provarlo, formulando precise istanze istruttorie in tal senso) che la A avesse autorizzato D ad agire nei rapporti con l'avv. B come proprio rappresentante o *nuncius*.

È poi pacifico che l'avv. B, pur avendo ricevuto il proprio incarico anche dalla A e benché la stessa non gli abbia mai revocato il mandato, non ha mai avuto con la propria cliente alcun contatto diretto (né prima, nè dopo la cessazione del rapporto professionale con il D), non ha mai tenuto alcuna seduta diretta alle consultazioni con il cliente (per verificare se la stessa si trovasse o no in una posizione sostanziale identica a quella del D e se, quindi, la linea difensiva dovesse o meno essere personalizzata e subire adattamenti per i due convenuti), non l'ha mai sentita neppure telefonicamente, non le ha mai chiesto indicazioni circa eventuali prove da sottoporre all'autorità giudiziaria, non l'ha informata in merito all'andamento del processo ed all'esito della prima fase cautelare, non ha verificato se la stessa intendesse resistere anche nel procedimento di attuazione dell'interdetto possessorio e non le ha riferito quali fossero i possibili rischi nel radicare la fase di merito del giudizio possessorio, non le ha comunicato la propria rinuncia al mandato, non si è informato se la cliente avesse provveduto alla sostituzione del difensore, non si è presentato all'udienza del giorno

15.12.09, così determinando la decadenza dall'assunzione delle prove.

Si tratta di una condotta che, globalmente considerata, integra certamente un gravissimo inadempimento degli obblighi di diligenza e perizia richiedibili al professionista medio derivanti dal contratto d'opera professionale e giustifica l'accoglimento dell'eccezione di inadempimento svolta dall'attrice opponente.

Infatti il professionista, nella prestazione dell'attività professionale, è obbligato, a norma dell'art. 1176 cod. civ., ad usare la diligenza qualificata del professionista medio; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale, del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve (salvo che nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 cod. civ., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà), e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 cod. civ., la perdita del diritto al compenso. (cfr. Cass. sent. n. 5928/02).

La parte attrice ha anche chiesto, in via riconvenzionale, che l'opposto venisse condannato a rifonderle i danni derivati dall'inadempimento contrattuale ed in particolare le spese che la stessa aveva dovuto rifondere alla parte vittoriosa.

A questo proposito, tuttavia, si osserva che la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., da commisurare alla natura dell'attività esercitata. Inoltre, non potendo il professionista garantire l'esito comunque

favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. sent. n. 25234/10).

Nel caso di specie la parte odierna opponente ha allegato che, all'epoca, essa era del tutto disinteressata alla vertenza e di essersi decisa a sottoscrivere il mandato all'avv. B soltanto perché spinta dalle insistenze di D e pur nella consapevolezza che era stato solo quest'ultimo a porre in essere le condotte che avevano determinato lo spoglio del possesso lamentato da C.

L'attrice ha giustificato tale sua scelta sulla base di un preteso accordo con il D, il quale voleva, a tutti i costi, resistere alla domanda possessoria e si era, quindi, impegnato a sostenere tutte le eventuali spese processuali, tenendone indenne la A.

Non vi è dubbio, quindi, che fin dall'inizio la A avesse valutato il rischio della soccombenza e che tuttavia avesse deciso di conferire la procura al legale scelto da D, confidando in quanto questi le aveva garantito circa la ripartizione delle spese di lite.

Il fatto che D non abbia, poi, assolto agli impegni presi è circostanza che non appare causalmente riconducibile all'inadempimento dell'opposto rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto di prestazione d'opera professionale.

Sotto questo profilo è, pertanto, evidente che l'omissione di informazioni da parte del legale circa i rischi cui la A si esponeva resistendo in causa e circa l'andamento della lite non appaiono determinanti nella causazione del danno lamentato, poiché la stessa

era chiaramente ben poco interessata alla vicenda, essendo convinta di essere comunque al riparo da eventuali effetti negativi sotto il profilo patrimoniale.

A ciò deve aggiungersi che la parte attrice opponente non ha prodotto, né ha chiesto l'acquisizione agli atti di copia integrale dei fascicoli dei procedimenti in seno ai quali l'avv. B ha prestato la propria attività professionale.

Sulla base dei documenti(incompleti e frammentari) a disposizione perché presenti in atti emerge che la decisione, sia nella fase cautelare che nella fase del merito possessorio, è stata adottata dall'autorità giudiziaria sulla base di incontrovertibili evidenze documentali e delle dichiarazioni concordanti rese da una pluralità di informatori e testimoni (anche indicati dai resistenti A e D), sicché risulta estremamente verosimile che, anche ove la A fosse stata tempestivamente informata della rinuncia al mandato e non fosse decaduta dal diritto di assumere gli ultimi due testi, l'esito della lite sarebbe stato il medesimo.

In ogni caso non si può neppure trascurare che appare decisamente negligente anche la condotta dell'odierna opponente, la quale: ha conferito procura ad un legale per essere rappresentata in un processo senza nemmeno averlo conosciuto e senza prima acquisire dal medesimo alcuna informazione; se ne è poi disinteressata completamente; a fronte della condotta silente del legale non si è mai attivata per acquisire dal medesimo informazioni, pur sapendo che il soggetto che si interfacciava con l'avvocato era ben poco affidabile (v. quanto dichiarato dalla difesa della A a pag. 4 della memoria dd. 21.05.13).

La domanda riconvenzionale deve, pertanto, essere rigettata.

Attesa la reciproca soccombenza, le spese di lite vengono

integralmente compensate.

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2473/12;
- 2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla parte opponente;
- 3) compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Udine, il 06.12.13.

Il Giudice

- Dott.ssa Ilaria Chiarelli -